



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (LEGGE 15/01/1992 N. 21 ART.5) SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Approvato con D.C.C. n. 13 del 13.05.2016

Indice

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Tipo e caratteristiche delle autovetture
- Art. 3 Mobilità elettrica
- Art. 4 Numero delle autorizzazioni
- Art. 5 Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

CAPO II - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 7 Impedimenti soggettivi
- Art. 8 Bando di concorso
- Art. 9 Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 10 Domanda per rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 12 Titoli preferenziali
- Art. 13 Procedimento – graduatoria – rilascio autorizzazioni
- Art. 14 Durata dell'autorizzazione

CAPO III - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 15 Inizio e svolgimento del servizio
- Art. 16 Condizioni e forme giuridiche di esercizio
- Art. 17 Responsabilità nell'esercizio
- Art. 18 Obblighi per i conducenti
- Art. 19 Divieti per i conducenti
- Art. 20 Diritti dei conducenti



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Art. 21 Collaboratore familiare

CAPO IV - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 22 Trasferibilità dell'autorizzazione

Art. 23 Trasferibilità della autorizzazione per causa di morte del titolare

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 Sospensione dell'autorizzazione

Art. 25 Revoca e decadenza dell'autorizzazione

Art. 26 Verifica e revisione delle autovetture

Art. 27 Sostituzione dell'autovettura

Art. 28 Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli

Art. 29 Controllo dei veicoli

Art. 30 Trasporto delle persone portatrici di handicap

Art. 31 Tariffe

Art. 32 Sanzioni

Art. 33 Disposizioni transitorie e finali

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente di autovettura (d'ora in poi anche denominato N.C.C.) è un autoservizio pubblico non di linea con cui si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, effettuato su richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico e su itinerari ed orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio è svolto utilizzando automezzi per il trasporto di non oltre nove persone, compreso il conducente.

3. La prestazione del servizio non è obbligatoria e può essere effettuata senza limiti territoriali, salvo quanto previsto all'art. 5 bis della legge 21/92.

4. La richiesta di servizio va inoltrata presso la rimessa, ubicata nel territorio comunale: l'inizio ed il termine di ogni servizio di noleggio deve avvenire all'interno della stessa.

5. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire esclusivamente all'interno della rimessa o, qualora non sia esercitato il servizio di taxi, in aree pubbliche, individuate con apposito atto, destinate al servizio di taxi in cui i veicoli



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati a stazionare.

6. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio completo dei dati indicati all'art. 11, comma 4, della legge 21/92.

Art. 2

Tipo e caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture impiegate per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente devono avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le autovetture impiegate per l'espletamento del servizio di N.C.C. debbono essere munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo quanto stabilito dall'art. 85 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992;
3. Tutte le autovetture adibite al servizio di N.C.C. debbono essere collaudate per non più di otto posti per i passeggeri e avere una immatricolazione non superiore a cinque anni decorrenti dal momento di emanazione del bando o di richiesta di subingresso con cambio autovettura o di sostituzione di autovettura.
4. Tutte le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono essere munite di motore omologato Euro 4 o successivi.
5. Tutte le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente devono essere munite di cassetta di pronto soccorso, conforme alla normativa CEE, e portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune di Semproniano e del numero progressivo dell'autorizzazione.
6. Tutte le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili ai soggetti portatori di handicap, in attuazione dell'art. 14 della L. 21/1992.

Art. 3

Mobilità elettrica

1. Il Comune di Semproniano privilegia la mobilità rispettosa dell'ambiente e con la massima riduzione delle emissioni inquinanti e pone in atto azioni per perseguire tale indirizzo.
2. Nella concretizzazione degli indirizzi amministrativi viene pertanto data priorità al



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

servizio di noleggio effettuato con auto elettriche.

Art. 4

Numero delle autorizzazioni

1. Il numero massimo di autovetture per il servizio di noleggio con conducente nel Comune di Semproniano viene fissato nella misura di due (due) unità.
2. Il numero di autovetture previsto al comma 1 può essere motivatamente variato dal Consiglio Comunale, in base a quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 17/1994.
3. Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione è influente sui valori di cui al comma 1.

Art. 5

Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovetture, è necessaria l'autorizzazione prevista dalla Legge quadro 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., che dovrà essere rilasciata dal Responsabile dell'Area a cui è affidata la gestione di tale materia.
2. L'autorizzazione è rilasciata, attraverso bando di pubblico concorso per titoli, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo che dovrà essere guidato personalmente dal titolare della stessa, salvo i casi previsti dalla normativa di riferimento.
4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. L'autorizzazione è valida fino a decadenza o revoca.
6. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte dell'intestatario dell'autorizzazione, questi decade dalla titolarità della stessa e l'atto autorizzatorio diviene privo di efficacia.
7. L'autorizzazione, oltre alle complete generalità del titolare, deve contenere l'indicazione del tipo, marca e numero di targa del veicolo, nonché il numero d'ordine.
8. L'autorizzazione deve essere tenuta nel veicolo.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

CAPO II - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 7;
- d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità anche in leasing del veicolo;
- e) avere la propria sede legale o almeno una sede amministrativa nel territorio comunale;
- f) avere la disponibilità, nel territorio di Semproniano, di una rimessa conforme alle normative urbanistiche e con specifica destinazione d'uso, anche in comune ad altri operatori e annesso numero telefonico, presso la quale l'autovettura staziona a disposizione dell'utenza;
- g) idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati per attività di autonoleggio con conducente o impegno a contrarre la medesima assicurazione prima del rilascio dell'autorizzazione;
- h) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C., negli ultimi cinque anni, come stabilito dall'art. 9, comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., anche nell'ambito di altri comuni;
- i) non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche in altro comune, fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. 21/1992;



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

- l) non svolgere professionalmente altra attività lavorativa che limiti o non consenta il regolare svolgimento del servizio;
- m) essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificato dal competente servizio ASL o del medico del lavoro a ciò abilitato;
2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
3. Nel caso di imprese individuali o di società, il requisito dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti e la preventiva necessaria acquisizione del certificato di abilitazione professionale, previsti dall'articolo 6 della Legge 15/01/1992 n. 21, devono essere in possesso del Legale Rappresentante o del titolare della persona giuridica.
4. La sopravvenuta perdita, anche parziale, dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 7

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzatorio:
- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità";
- c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- e) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, e salvi i casi di riabilitazione;
- f) l'essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- g) l'aver riportato condanne per :
- guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada,



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - h) essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;
 - i) l'essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
3. In attuazione di quanto stabilito dalla legge 15/01/1992 n. 21, non potranno essere rilasciate autorizzazioni di N.C.C. a soggetti che, pur avendo acquisito il certificato di abilitazione professionale, svolgano tipologie di trasporto che non siano riconducibili alla definizione di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, contenuta nella legge n. 21/1992.

Art. 8

Bando di concorso

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. sono assegnate per titoli mediante apposito bando di concorso.
2. Il bando di concorso viene approvato e pubblicato per la durata di 60 giorni, all'albo on line del Comune e Albo on-line dell' Unione dei Comuni Amiata Grossetano , a cura del Responsabile del servizio.
3. Il bando di concorso previsto per la selezione degli aspiranti all'autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) la forma del concorso che dovrà essere per titoli;
 - b) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) i requisiti richiesti per l'ammissione e per l' assegnazione;
 - d) l' indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.
2. Nel bando possono essere messe a concorso tutte o parte delle autorizzazioni in disponibilità.
3. Uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda ed in ogni domanda non può essere dichiarata più di un'autovettura.

Art. 9

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Responsabile del Servizio nomina una apposita Commissione di concorso, compreso il segretario verbalizzante così composta:

- a) il Responsabile del servizio competente, che la presiede;
- b) il Responsabile del servizio Polizia Municipale o suo delegato;
- c) altro funzionario interno o in mancanza altro funzionario appartenente ad una Pubblica Amministrazione.

3. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio competente.

4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 10

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di ammissione, redatta in uso bollo seguendo il modello allegato al bando che sarà reso disponibile nel sito Internet del Comune di Semproniano, dovrà essere presentata al Comune stesso, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall'apposito bando, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza.

2. La domanda di cui al comma 1 dovrà contenere quanto di seguito elencato:

- a) dichiarazione iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi del successivo art. 12;
- c) dichiarazione d'impegno all'acquisizione in proprietà o alla disponibilità in leasing di veicolo idoneo in caso di assegnazione della autorizzazione;

3. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta. La sottoscrizione non necessita di autentica.

4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione e di disporre in caso di esito negativo la revoca del titolo abilitativo, se già rilasciato, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità degli atti.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Art. 11

Requisiti di ammissione al concorso

1. Avere la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza ovvero di impegnarsi ad acquisirla in caso di assegnazione dell'autorizzazione;
2. Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti, come stabilito dall'art. 9, comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i..
3. Non svolgere professionalmente altra attività lavorativa tale da non consentire il regolare svolgimento del servizio, da attestare mediante autocertificazione;
4. Non essere affetto da malattie che impediscano il regolare esercizio del servizio;
5. Non essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da comuni diversi, ovvero impegnarsi a rinunciare in caso di assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
6. Non essere già titolari di n. 01 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 12

Titoli preferenziali

BANDO DI SEMPRONIANO:

1. Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti titoli preferenziali e relativi punteggi:

ETA' ANAGRAFICA : da anni 21 a anni 30 punti 5 ; da 30 anni a 40 anni punto 3,5; da 41 anni a 60 anni di eta' : punti 2,5

IMPRESA FEMMINILE punti 2

STATO DI "MOBILITÀ" LAVORATIVA punti 2

STATO DISOCCUPAZIONE DA OLTRE 12 MESI punti 2

PERIODI DI SERVIZIO PRESTATI IN QUALITÀ DI COLLABORATORE FAMILIARE, SOSTITUTO

O DIPENDENTE DI IMPRESA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (PUNTI 0,50 PER

OGNI SEMESTRE, FINO AD UN MASSIMO DI DIECI SEMESTRI) punti 5

I suddetti titoli preferenziali riguardano : il singolo, il legale rappresentante della Ditta oppure il delegato purché il richiedente autorizzato sia conducente del mezzo stesso per cui si richiede la licenza.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

- a) titolo di studio: laurea punti 5, diploma di scuola secondaria punti 4; licenza media inferiore punti 2;
- b) conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, documentata attraverso il conseguimento dei seguenti titoli di studio: laurea in lingue, laurea in scienze della mediazione linguistica, diploma di liceo linguistico, punti 1,5 a lingua;
- c) servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di N.C.C. o imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea, punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;
- d) residenza in uno dei sette Comuni dell'Unione Amiata Grossetana , punti 3;
- e) residenza nel Comune di Semproniano punti 6.

2. I titoli preferenziali devono essere posseduti entro la data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato nel bando.

3. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è pubblicata all' Albo on-line del Comune ed ha validità tre anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di una o più titolarità.

Art. 13

Procedimento – graduatoria – rilascio autorizzazioni

1. Il bando prevede un periodo di 60 giorni entro il quale le domande devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Semproniano . Eventuali domande pervenute fuori di tale termine sono dichiarate irricevibili.

2. Le domande possono essere spedite secondo le seguenti modalità:

- tramite raccomandata A/R in busta chiusa;
- recapitate in busta chiusa a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Semproniano nei giorni di apertura al pubblico dal lunedì' al venerdì' dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
- PEC , prioritariamente.

3. Le domande devono essere compilate seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni previste nell'apposito modulo messo a disposizione nel sito internet del Comune.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del bando, la Commissione di cui all'art. 9, in caso di domanda incompleta o irregolare, invita, mediante lettera raccomandata a/r, il richiedente a regolarizzare o integrare la stessa.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

L'integrazione o regolarizzazione della domanda deve pervenire al protocollo comunale entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata pena la decadenza della domanda.

5. La Commissione, valutata la regolarità delle domande pervenute, provvede entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, a formulare la graduatoria di assegnazione redatta in base alla valutazione dei titoli e dei criteri di preferenza.

6. La graduatoria è pubblicata nell'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni.

7. A coloro che risultano i primi della graduatoria, in numero pari al numero delle disponibilità previste, è assegnato un termine di 60 giorni per l'esibizione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria.

Pervenuta tale documentazione si provvede al rilascio materiale della autorizzazione.

8. In caso di documentazione irregolare o non prodotta nei termini, il concorrente è decaduto e ad esso subentrano i successivi nell'ordine di graduatoria.

9. Contro i provvedimenti di rilascio o diniego è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

10. La graduatoria ha validità di tre anni a decorrere dalla data di approvazione. Durante il periodo di validità della graduatoria, le autorizzazioni eventualmente resesi disponibili saranno assegnate alle imprese indicate nella graduatoria, fino ad esaurimento della stessa.

Art. 14

Durata della autorizzazione

L'autorizzazione ha durata illimitata, fatti salvi i casi di revoca o decadenza previsti.

CAPO III - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 15

Inizio e svolgimento del servizio

1. L'assegnatario ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, con una autovettura la cui prima immatricolazione non sia superiore a cinque anni, come previsto all'art. 2, comma 3.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

2. Il termine di attivazione di cui al primo comma, previa espressa richiesta, può essere prorogato, per gravi e comprovati motivi, per una sola volta per ulteriori 60 giorni.
3. I titolari di autorizzazione possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti ed anche della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92.
4. Nell'ipotesi di svolgimento del servizio da parte di personale dipendente, oltre a copia dell'iscrizione a ruolo del personale assunto con la qualifica di autista, deve essere prodotta certificazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi ed assistenziali. Il nominativo dei dipendenti con la qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

Art. 16

Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell' organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l' attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento dell' autorizzazione debitamente registrato;
 - c) certificazione di iscrizione ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi
4. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sull' autorizzazione.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell' art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all' ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell' atto costitutivo o dell' atto di variazione di tale organismo.

Art. 17

Responsabilità nell'esercizio

1. La responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'attività, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo sempre ed in ogni caso esclusa la responsabilità del Comune.

2. Sono a carico dei conducenti delle autovetture le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18

Obblighi dei conducenti

1. I conducenti devono comportarsi con gentilezza, correttezza, civismo, senso di responsabilità ed avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato.

2. I conducenti hanno inoltre l'obbligo di:

- conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare, per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;
- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

- comunicare, all'ufficio competente, il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di trenta giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto, salvo eventi particolari;
 - sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre;
 - esporre le tariffe;
 - prestare assistenza ed eventuale soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza, per la salita e la discesa dai veicoli, delle persone portatrici di handicap;
 - trasportare gratuitamente i cani dei non vedenti;
 - depositare presso l'Ufficio Polizia Locale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata.
3. Le violazioni agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione comportano, in caso di gravità o recidiva, un provvedimento di sospensione.
4. I conducenti possono rifiutare la corsa ad utenti che si presentino in evidente stato di alterazione o che in precedenti servizi hanno arrecato danno all'autovettura.

Art. 19

Divieti per i conducenti

1. Ai conducenti delle autovetture in servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:
- far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
 - portare animali propri sull'autovettura;
 - deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - effettuare servizi contemporaneamente per soggetti diversi, senza il loro consenso;
 - chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari o aggiuntivi ai passeggeri;
 - consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, guasto all'autoveicolo o necessità della circolazione;
- togliere o occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo.

2. Le violazioni ai divieti di cui al comma 1, oltre all'applicazione della prevista sanzione pecuniaria comportano, in caso di particolare gravità, la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 20

Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare.

Art. 21

Collaboratore familiare

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.

2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

- a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
 - c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all' art. 6, comma 1, lettere a), b), g), h) ed all' insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all' art. 7 del presente regolamento.
3. L'Ufficio comunale competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull' autorizzazione.
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall' art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.
5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull' autorizzazione.

CAPO IV TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 22

Trasferibilità della autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione può essere trasferita, ai sensi dell'art. 9 della legge 21/92, su richiesta del titolare, a persona dalla stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento di titolarità è effettuato su apposita istanza del trasferente, corredata dal contratto di cessione d'azienda regolarmente registrato.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), l'attestazione deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla commissione medica operante presso le strutture mediche territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 15 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzatori rilasciati.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza dal titolo. Le medesime scadenze ed effetti si applicano anche nel caso di ritiro definitivo della patente.

5. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C.T.C..

6. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art. 6 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 7 del presente regolamento ed alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate all'art. 2.

7. Ai titolari che abbiano trasferito l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente non può esserne attribuita altra per concorso e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 23

Trasferibilità della autorizzazione per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.

2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

- a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
- b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte degli altri aventi diritto;
- c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
3. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio comunale, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante indicante i dati del veicolo che intende utilizzare, ed il possesso dei requisiti professionali.
4. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
6. Ai titolari che abbiano trasferito l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente non può esserne attribuita altra per concorso e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24

Sospensione della autorizzazione

1. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17/94, è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi qualora il titolare:
- contravvenga agli obblighi ed ai divieti stabiliti dalla legge, dal regolamento e dal provvedimento di autorizzazione;
 - sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti dalla L. 21/92;



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

- interrompa il servizio senza giustificato motivo o allunghi senza motivo tragitti o percorsi;

- non applichi le tariffe in vigore.

L'autorizzazione è altresì sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora il titolare:

- eserciti l'attività con autoveicolo privo di condizioni di igiene, pulizia, decoro, efficienza;

- arrechi molestie ai passeggeri e tale fatto risulti accertato in atti o provvedimenti di P.S. o della autorità giudiziaria.

2. Per le violazioni agli artt. 3 e 11 della legge 21/92 si applicano le sanzioni previste all'art. 11 bis della stessa legge.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile del servizio.

4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento irregolare, con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il Responsabile del servizio si deve pronunciare in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

5. Del provvedimento di sospensione è contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione per la conseguente sospensione della carta di circolazione nonché gli organi di Polizia.

6. Durante la sospensione l'autorizzazione è ritirata e restituita al termine di essa.

7. Fermo restando il diritto alla sostituzione alla guida di cui all'art. 10 della legge 21/92, per gravi e comprovati motivi, dietro apposita domanda, il titolare dell'autorizzazione può essere autorizzato ad una sospensione temporanea dell'attività non superiore a sei mesi.

Art. 25

Revoca e decadenza della autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata dal responsabile del servizio qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente tra quelli indicati all'articolo precedente.

2. La revoca è altresì disposta nel caso di sospensione dell'attività per oltre sei mesi, senza che la stessa sia stata autorizzata o il titolare abbia provveduto alla sostituzione nei modi ammessi.

3. L'autorizzazione comunale decade:



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

- per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della autorizzazione;
 - per il fallimento del soggetto titolare della autorizzazione;
 - per rinuncia da parte del titolare;
 - per mancato trasferimento dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 22 e 23;
 - per perdita dei requisiti che hanno permesso il rilascio della autorizzazione.
4. Alla revoca ed alla decadenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo.
5. La decadenza e la revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 26

Verifica e revisione delle autovetture

1. Le autovetture sono sottoposte, prima dell'ammissione in servizio, agli accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile.
2. Ogni qualvolta il Responsabile del servizio ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, deve procedere alla denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del D.L. 285 del 30.04.92 e del D.M. n. 495 del 16.12.92.
3. Qualora il responsabile del servizio accerti che l'autoveicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione e decoro e il titolare della autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dello stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, viene adottato un provvedimento di sospensione.
4. I veicoli adibiti a noleggio con conducente devono essere sottoposti a revisione annuale, ai sensi dell'articolo 80 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 27

Sostituzione dell'autovettura

1. Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato, mediante nulla osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione dell'autovettura in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché di immatricolazione non superiore a cinque anni e con prestazioni ed emissioni pari o migliori di quella precedente.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, successivamente all'immatricolazione, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La sostituzione può avere anche caratteristiche di temporaneità.
4. Qualora per avaria dell'autoveicolo o altre cause di forza maggiore il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.

Art. 28

Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli

1. Per la sostituzione dei veicoli in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, la relativa denuncia presentata.
2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 29

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 2.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Art. 30

Trasporto delle persone portatrici di handicap

1. Ai sensi dell' art.14 comma 1 della L. 21/92, il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

Art. 31

Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, della legge 21/92, nell'ambito di tariffe minime e massime fissate con decreto del ministero dei trasporti, è concordato direttamente tra l'utente ed il vettore.
2. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nelle loro autovetture le tabelle tariffarie.

Art. 32

Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca o la decadenza della autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del presente articolo, salvo l'applicazione di norme specifiche.
2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 516,46 ad euro 3.098.74 chiunque eserciti l'attività di noleggio di autovetture con conducente senza la prescritta autorizzazione.
3. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 51,63 ad euro 309.87 chiunque contravvenga agli altri obblighi o divieti del presente regolamento.



COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

4. Ai sensi della legge 689/81, il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo o in alternativa 1/3 del massimo delle sanzioni previste ai precedenti commi, entro 60 giorni dalla notificazione dell'infrazione.

Art. 33

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, così come sue eventuali modifiche o integrazioni, è approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento abroga il precedente e ogni altra disposizione incompatibile in materia.